

COMUNE DI GABICCE MARE

Provincia di PESARO E URBINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

"I.U.C."

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 24 del 22 aprile 2014,
modificato con successive Deliberazioni n. 22 del 28 aprile 2016,
n. 6 del 31/01/2017 e n. 94 del 30/12/2017)

INDICE

(In corsivo-grassetto le novità)

- CAPITOLO 1 Disciplina generale (Imposta Unica Comunale)	“IUC”
- CAPITOLO 2 Regolamento componente (Imposta Municipale Propria)	“IMU”
- CAPITOLO 3 Regolamento componente (Tributo sui Servizi Indivisibili)	“TASI”
- CAPITOLO 4 Regolamento componente (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei Rifiuti)	“TARI”

CAPITOLO 1

Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

- ART. 1 DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"
- ART. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- ART. 3 COMPONENTI DEL TRIBUTO
- ART. 4 SOGGETTO ATTIVO
- ART. 5 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- ART. 6 DICHIARAZIONI
- ART. 7 MODALITA' DI VERSAMENTO
- ART. 8 SCADENZE DI VERSAMENTO
- ART. 9 LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO
- ART. 10 CONTROLLI ED ACCERTAMENTI
- ART. 11 RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 12 TASSO D'INTERESSE
- ART. 13 RIMBORSI
- ART. 14 POTENZIAMENTO SERVIZIO TRIBUTI
- ART. 15 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 16 DIRITTO D'INTERPELLO
- ART. 17 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

Art. 1

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Gabicce Mare dell'imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata "IUC", istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. Nel capitolo 1 del presente regolamento vengono disciplinati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capitoli 2, 3 e 4 del presente regolamento vengono invece previste le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.

ART. 3

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata "IMU", di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili*, d'ora in avanti denominata "TASI", di cui all'art. 1, commi 669-679, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti*, d'ora in avanti denominata "TARI", di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ART. 4
SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Gabicce Mare per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 5
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo IUC, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentita dalle vigenti disposizioni di legge. Il comune può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 6
DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di detenzione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori.

2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla componente TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1 e con le modalità di cui al successivo comma 7.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla componente TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Si considera valida, anche ai fini del prelievo qui regolamentato, la misurazione delle superfici dei locali effettuata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare, come previsto dal regolamento

del previgente sistema tariffario relativo alla gestione dei rifiuti, e dichiarata dal contribuente, o accertata dal comune. Tutti i possessori o detentori di immobili soggetti alla TARI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione TARSU o TIA1 o TIA2, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, sono tenuti a presentare la dichiarazione TARI nel termine indicato dal precedente comma 1 e con le modalità di cui al successivo comma 7.

5. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

6. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Gli uffici comunali predisporranno il modulo necessario che potrà essere unico per entrambi i tributi TARI e TASI o separati, a seconda delle esigenze organizzative. Gli elementi necessari che dovranno essere dichiarati sono riportati ai rispettivi capitoli del presente regolamento.

7. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta con raccomandata a/r, o inviata telematicamente con Posta Elettronica Certificata (PEC) (sottoscritta in tal caso con firma digitale) con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di consegna all'ufficio postale risultante dal timbro postale, nel caso di spedizione a mezzo posta, o alla data della ricevuta di avvenuta consegna, nel caso di invio telematico. Nel caso di affidamento della gestione del tributo, la dichiarazione è presentata direttamente al gestore.

ART. 7

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il pagamento delle varie componenti della IUC è disciplinato nello specifico nei rispettivi capitoli; in ogni caso deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Qualora il termine previsto per il pagamento dell'imposta cada di sabato, si considererà prorogato al giorno seguente non festivo.

3. I versamenti effettuati a favore di altro Comune territorialmente incompetente, anche per il tramite di soggetti terzi, o erroneamente accreditati ad altro Ente dagli stessi soggetti, sono

considerati validi e non sanzionabili purché effettuati nel rispetto delle scadenze di legge e/o regolamento.

4. Le modalità di versamento di cui al presente articolo non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.

ART. 8

SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Per le scadenze si rinvia ai regolamenti delle singole componenti TASI e TARI di cui ai capitoli successivi; per il versamento della componente IMU valgono le scadenze previste dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 9¹

LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO

ABROGATO

ART. 10

CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Nell'attività di accertamento delle varie componenti della IUC ivi disciplinate, il funzionario responsabile del tributo applica le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia e dal Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al successivo comma 2 . Il funzionario responsabile provvede inoltre ad addebitare sugli avvisi di accertamento le spese da sostenere per la notifica degli stessi, nonché ad addebitare ogni ulteriore spesa sostenuta successivamente per garantire la riscossione.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

¹ La norma è stata abrogata a decorrere dal 01/01/2017. La precedente formulazione era la seguente:

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

2. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Restano ferme le possibilità previste dall'art. 52 di affidamento dell'accertamento e della riscossione della IUC con le modalità ivi previste.

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di irregolarità nel versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto del tributo, non sia superiore all'importo minimo previsto per il versamento ordinario, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

6. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuti accertamenti dello stesso tributo. Resta salva comunque una valutazione dei costi – benefici derivanti dalla riscossione coattiva.

7. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti. Resta salvo il caso in cui emergano nuovi elementi, non conoscibili al momento dell'emissione del primo atto di accertamento, che consentano l'emissione multipla di più avvisi in un anno per lo stesso tributo.

8. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene con le stesse modalità adottate dall'Ente per la riscossione ordinaria, salvo il caso della concessione a terzi dell'attività di accertamento.

9. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

10. A richiesta del contribuente, il funzionario responsabile può concedere una rateizzazione dei debiti provenienti dalla notifica di avvisi di accertamento, con l'applicazione degli interessi moratori nella misura determinata dal vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, decorrenti dalla scadenza prevista per il pagamento con la definizione agevolata della sanzione.

10 bis. La richiesta di rateizzazione dovrà essere presentata entro lo stesso termine previsto per il ricorso tributario avanti gli organi competenti.

10 ter. L'istanza può essere presentata anche in caso di avviso di accertamento definitivo, ma solo qualora l'atto non sia stato già avviato alla riscossione coattiva, e potrà determinarne l'accoglimento solo dopo attenta valutazione da parte del funzionario responsabile, oltre che dei requisiti di cui ai successivi commi, anche del rischio di incorrere nella decadenza del potere di esercitare la relativa riscossione coattiva. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui al periodo successivo.

10 quater. La rateizzazione potrà beneficiare di una modulazione di rate a scelta dello stesso richiedente per una dilazione complessiva comunque non superiore a 24 mesi dalla notifica dell'avviso di accertamento.

10 quinquies. Su istanza del contribuente, può essere concessa la rateizzazione, anche per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione di pagamento, prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di cui al successivo comma, già divenuta definitiva; l'istanza dovrà essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive, con le stesse modalità di cui al presente articolo. Gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione stessa.

10 sexies. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima componente della luc e della medesima tipologia di atto (es. avviso di accertamento, decreto ingiuntivo); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma precedente si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti analoghi di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a componenti diverse, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna di esse, distinte domande di rateizzazione.

10 septies. Il contribuente decade dalla rateazione nel caso di mancato pagamento o di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

11. A garanzia del debito rateizzato, qualora superiore a € 10.000,00, il richiedente dovrà presentare, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta concessione della rateizzazione, apposita garanzia mediante idonea polizza fidejussoria o assicurativa avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.²

12. Il beneficio di cui ai precedenti commi 10 e 11, può essere concesso ai nuclei familiari in cui siano esclusivamente presenti percettori di redditi da pensione ragguagliati ai minimi vigenti e altri casi particolari da valutare di volta in volta a cura del funzionario responsabile del tributo, sentiti

2 I commi da 10 a 11 sono così modificati a decorrere dal 01/01/2016. La precedente formulazione era la seguente:

“10. A richiesta del contribuente il funzionario responsabile può concedere una rateizzazione dei debiti provenienti dalla notifica di avvisi di accertamento, con l'applicazione degli interessi moratori nella misura determinata dal vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie. La richiesta di rateizzazione dovrà essere presentata entro lo stesso termine previsto per il ricorso tributario avanti gli organi competenti. La rateizzazione potrà beneficiare di una modulazione di rate a scelta dello stesso richiedente per una dilazione complessiva comunque non superiore a 30 mesi dalla scadenza prevista per il pagamento con la definizione agevolata della sanzione. L'utente decade dalla rateazione nel caso di mancato pagamento o di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

11. A garanzia del debito rateizzato, qualora superiore a € 10.000,00, il richiedente dovrà presentare, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta concessione della rateizzazione, apposita garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa.”

eventualmente i servizi competenti e verificata la documentazione dimostrativa delle condizioni economiche disagiate.

13. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a consentire all'ufficio tributi l'accesso telematico integrato alle proprie banche dati, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, per visualizzare e prelevare dati anche in maniera massiva relativi a:

- concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- rilascio permessi e ricezione dia/scia
- comunicazioni di fine lavori ricevute;
- provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- variazioni anagrafiche relative alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

ART. 11

RISCOSSIONE COATTIVA

1 - La riscossione coattiva può avvenire con le seguenti forme:

- a) a mezzo ruolo affidato al concessionario per la riscossione, attraverso la procedura prevista dalla legislazione vigente in materia, ed in particolare dai Decreti Legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 17 agosto 1999, n. 326;
- b) a mezzo ingiunzione fiscale secondo la disciplina contenuta nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2 - E' attribuita al funzionario responsabile della gestione della IUC la scelta della forma di riscossione coattiva, fra quelle indicate al precedente comma 1, maggiormente idonea in relazione all'opportunità e convenienza economica.

ART. 12

TASSO D'INTERESSE

1. Il tasso di interesse applicato in fase di accertamento, di rateazione, di rimborso e di riscossione coattiva delle varie componenti IUC è disciplinato dal Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

Art. 13

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 12, a decorrere dalla data in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi o compensazioni per importi pari o inferiori alla soglia minima fissata per i versamenti ordinari del relativo tributo.
4. Le somme liquidate dal Comune a seguito di richiesta di rimborso, sono comunicate al beneficiario che può richiedere, entro 60 giorni dalla notifica, la compensazione con gli importi dovuti a titolo della corrispondente componente della IUC. La richiesta di compensazione, effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, può essere avanzata anche al momento della presentazione dell'istanza di rimborso ed ha effetto sulle somme che il contribuente dovrà versare alle prescritte scadenze, successivamente alla comunicazione della liquidazione di rimborso.
5. La compensazione deve essere preventivamente autorizzata dal Funzionario Responsabile che provvede alla comunicazione agli uffici competenti per la corretta contabilizzazione in bilancio delle somme, e può riguardare comunque la sola quota di spettanza comunale.
6. Nei casi in cui il contribuente vanti un credito per una componente della IUC nei confronti dell'Amministrazione Comunale, l'eventuale rimborso di quote della stessa tipologia di componente della IUC, può essere sospeso se è stato notificato un avviso di accertamento o un atto di contestazione della sanzione ancorché non definitivo, non ancora pagato. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o della decisione della Commissione Tributaria.
7. Nel caso di cui al comma precedente, in presenza di provvedimento definitivo, l'Ufficio che eroga il rimborso pronuncia la compensazione del debito. La sospensione dovrà essere revocata qualora intervenga la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui al precedente comma 1, ovvero qualora intervenga successivamente una decisione della Commissione Tributaria che determini in misura diversa la somma dovuta.
8. Dovrà essere altresì sospeso il rimborso quando il contribuente istante risulta assoggettato a procedure di recupero coattivo di somme relative a tributi comunali, anche qualora l'accertamento e/o la riscossione degli stessi sia affidata a terzi, non concluse alla data di presentazione dell'istanza di rimborso. La sospensione opera fino al momento in cui il contribuente dimostra l'avvenuto pagamento dei debiti relativi alle procedure coattive.
9. I provvedimenti di sospensione dovranno essere notificati al contribuente.

ART. 14

POTENZIAMENTO SERVIZIO TRIBUTI

1. Per incentivare l'attività di controllo, con apposita Delibera di Giunta l'Ente che fissa le relative modalità, può destinare parte del gettito delle varie componenti IUC:

- a) al potenziamento della struttura operativa del Servizio Tributi
- b) se previsto dalla legge, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto al Servizio Tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari obiettivi operativi in materia di IUC, in termini di somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento delle componenti IUC.

ART. 15

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune di Gabicce Mare si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione regolato dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dal Regolamento Comunale vigente in materia.

2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 1 e 2 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 16

DIRITTO D'INTERPELLO

1. Il presente regolamento recepisce il diritto di interpello previsto dall'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212. Ciascun contribuente ha facoltà di richiedere al Servizio Tributi chiarimenti o pareri concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie in materia di IUC a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

ART. 17

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014. Per le disposizioni transitorie in materia di IMU e TARI si rinvia alle norme stabilite nei rispettivi capitoli

del presente regolamento.

2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

Art. 18

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPITOLO 2

Regolamento componente “IMU” (Imposta Municipale Propria)

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 VERSAMENTI

ART. 3 CRITERI DI INDIVIDUAZIONI DELLE AREE FABBRICABILI

ART. 4 VALORI DI RIFERIMENTO PER LE AREE FABBRICABILI

ART. 5 FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI O IN PARZIALE RISTRUTTURAZIONE

ART. 6 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

ART. 7 UNITA' IMMOBILIARI ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 8 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente capitolo disciplina l'applicazione dell'IMU nel Comune di Gabicce Mare, istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, e dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2 - Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446.

3. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

VERSAMENTI

1. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Detto limite deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario (inteso come somma della quota dovuta allo Stato ed al Comune), ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi.

2. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento dello stesso è computato in capo al soggetto che acquisisce il possesso stesso, come disciplinato all'art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare del possesso per almeno 16 giorni.

ART. 3

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI

1 – La definizione di area fabbricabile e l'individuazione della base imponibile è stabilita dalle norme vigenti: art. 2, comma 1, lett. b) e art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504; art. 36, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni con Legge 4 agosto 2006, n. 248.

2 - Sono oggetto d'imposta come area fabbricabile, applicandosi quindi ad essi i principi del comma precedente i fabbricati iscritti (o iscrivibili) a catasto quali "edifici collabenti", sprovvisti di rendita catastale (categoria catastale F2).

3 - L'area che nel catasto urbano risulta asservita al fabbricato, mediante apposita graffatura sulle mappe, costituisce pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a) del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504; costituisce oggetto di autonoma imposizione ai fini IMU soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria ed in ogni caso l'imposizione decorre dal giorno del rilascio del titolo abilitativo per l'attività edilizia. Qualora si accerti che l'area risulta distintamente accatastata, ma sia provato e documentato il durevole ed effettivo asservimento al fabbricato, ne può costituire pertinenza anche per le annualità pregresse alla verifica, ma l'Ufficio Tributi provvederà ad invitare il contribuente a presentare opportuna variazione catastale per l'inserimento di tale area in quella di pertinenza catastale al fabbricato entro 90 giorni dalla ricezione dell'invito stesso. Al fine di dimostrare l'avvenuta presentazione della variazione catastale, il contribuente dovrà trasmettere copia della ricevuta all'Ufficio Tributi. La nuova rendita avrà effetto retroattivo; per le annualità d'imposta non prescritte, l'Ufficio Tributi provvederà all'emissione degli atti di accertamento per il recupero della eventuale maggiore imposta senza l'applicazione di sanzioni.

4 -Gli ampliamenti e/o le sopraelevazioni di fabbricati esistenti sono soggetti ad imposizione dalla data del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento, sulla base dei criteri previsti dal presente articolo e dal successivo art. 9.

ART. 4

VALORI DI RIFERIMENTO PER LE AREE FABBRICABILI

1 - Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio come meglio disciplinato all'art. 7, comma 1 del presente regolamento. Il Comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili situate nel proprio territorio. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono applicabili i valori già determinati con riferimento all'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), salvo quanto previsto al successivo comma 2, secondo periodo.

2 - Tali valori venali, che si riferiscono indicativamente al 1° gennaio di ogni anno, vanno approvati dagli organi competenti almeno due mesi prima della scadenza della prima rata del versamento; solo per il primo anno di applicazione dell'IMU il predetto termine è prorogato al 30 settembre e produrrà gli effetti dal 1° gennaio 2012, senza determinare l'applicazione di sanzioni ed interessi quando rispettato il termine previsto per il pagamento del saldo. Inoltre, successivamente alla prima determinazione, qualora non si deliberi diversamente, rimangono in vigore gli ultimi valori approvati, rivalutati annualmente di una percentuale pari all'Indice Istat pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e relativo al mese di Gennaio dell'anno di imposizione.

3 - Qualora la valutazione dell'area fabbricabile effettuata dal soggetto passivo sia superiore alla valutazione determinata dal Comune, non emerge alcun diritto al rimborso della maggiore imposta versata rispetto a quanto dovuto sulla base della minore valutazione stabilita dal Comune. Nel

caso in cui il soggetto passivo abbia dichiarato o definito a qualsiasi titolo ai fini fiscali, il valore dell'area in misura superiore a quello predeterminato dal Comune si fa luogo ad accertamento di tale maggior valore. Se la valutazione utilizzata dal contribuente in sede di dichiarazione e versamento, è invece inferiore a quella determinata dal Comune, il Servizio Tributi potrà tenere in considerazione gli adeguati supporti probatori attestanti il minor valore.

4 -Qualora un'area, si trovi fra più aree edificate o strade pubbliche o altre vie di comunicazione pubbliche, considerate la sua conformazione, le dimensioni, i vincoli di rispetto delle distanze delle costruzioni dai confini, non sia possibile l'edificazione di alcun tipo di fabbricato, anche ipotizzando la cessione del terreno ai proprietari dei fabbricati confinanti o anche la cessione della sola cubatura, non è considerata fabbricabile; la presente disposizione non si applica quando sull'area risulta rilasciato titolo abilitativo all'attività edilizia. Qualora, nonostante le condizioni di cui sopra, lo sfruttamento edificatorio è possibile, ma ridotto, i valori deliberati ai sensi del presente articolo potranno essere applicati sulla superficie fondiaria di fatto edificabile; se dall'eventuale titolo abilitativo all'attività edificatoria risultasse una superficie edificabile superiore, quest'ultima sarà presa come base imponibile per il calcolo dell'imposta ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504. E' fatta salva comunque la residuale imposizione dovuta quale terreno, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

ART. 5

FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI O IN PARZIALE RISTRUTTURAZIONE

1 -In caso di fabbricato in corso di costruzione ove una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari ultimate sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori (anche se parziale) dichiarata o accertata o, dalla data in cui le stesse sono comunque utilizzate, qualora antecedente.

In ogni caso il fabbricato in corso di costruzione indipendentemente dalla data di comunicazione della fine dei lavori o dell'utilizzo dello stesso, se successive alla data di accatastamento e di attribuzione di rendita, si intende "ultimato" a decorrere da quest'ultima data. La superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è calcolata proporzionalmente al rapporto fra la superficie della parte del fabbricato da ultimare e la superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato. Il calcolo è esemplificato dalla seguente proporzione:

$$Sfc : Sfd = Sta : SRA$$

da cui

$$SRA = Sta(Sfd/Sfc)$$

dove

SRA = superficie residua dell'area edificabile

Sta = superficie totale dell'area edificabile o dell'intero lotto

Sfdu = superficie della parte del fabbricato da ultimare

Sfc = superficie complessiva dell'intero fabbricato in progetto.

2 -Il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte di fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504; la superficie dell'area sulla quale è situata l'unità immobiliare, oggetto di tale recupero, ai fini impositivi, è calcolata in proporzione al rapporto fra la superficie dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento e la superficie complessiva dell'intero fabbricato costruito ed è esemplificato dalla seguente proporzione:

$$Sfc : Sfdr = Sta : SAR$$

da cui

$$SAR = Sta(Sfdr/Sfc)$$

dove

SAR = superficie dell'area edificabile oggetto di recupero

Sta = superficie totale dell'area sulla quale è costruito l'intero fabbricato (comprensiva dell'area di pertinenza)

Sfdr = superficie della parte del fabbricato oggetto di recupero

Sfc = superficie complessiva dell'intero fabbricato.

ART. 6

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione d'imposta di cui al comma 3, secondo periodo, lett. b), dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, si disciplinano al presente articolo le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

2. Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (ad esempio fabbricati diroccati, pericolanti, fatiscenti), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro, risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed ai sensi del vigente Regolamento Edilizio comunale, quali:

- 1) fabbricati non occupati, da demolire;

2) fabbricati non occupati, recuperabili solo mediante ricostruzione;

3) fabbricati non occupati di cui i vincoli urbanistici, e quelli posti dagli organi competenti, impediscono la demolizione o ricostruzione e impongono interventi edilizi di ripristino sostanziale dell'edificio preesistente.

3. In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o inedificabilità del fabbricato.

4. La suddetta riduzione, comunque, non spetta nel caso in cui detti fabbricati siano di fatto utilizzati.

ART. 7 ³

UNITÀ IMMOBILIARI ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. In aggiunta ai casi espressamente previsti dalle norme vigenti, si considerano assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

ART. 8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per le annualità d'imposta 2012 e 2013 restano ferme le disposizioni del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16 maggio 2012, che continuano ad esplicare gli effetti fino alla decadenza dell'attività di controllo, accertamento, riscossione coattiva ed alla prescrizione delle istanze di rimborso e della relativa attività.

³ La norma è così modificata a decorrere dal 01/01/2016. La precedente formulazione era la seguente: "1. In aggiunta ai casi espressamente previsti dalle norme vigenti, si considerano assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto:

a) da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non risulti locata."

CAPITOLO 3

Regolamento componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili)

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
ART. 3	SOGGETTI PASSIVI
ART. 4	BASE IMPONIBILE
ART. 5	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 6	AREE FABBRICABILI
ART. 7	INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
ART. 8	MODALITA' DI VERSAMENTO
ART. 9	SCADENZE DI VERSAMENTO

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione della TASI nel Comune di Gabicce Mare.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art. 2 . In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal possessore della stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 % per cento dell'ammontare complessivo della stessa, calcolato applicando l'aliquota determinata dal Comune per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dal possessore dell'unità immobiliare. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

ART. 4

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.
2. La base imponibile così come stabilita al comma precedente si adegua automaticamente ai successivi interventi normativi.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 6 di cui al Capitolo 2 del presente regolamento.

ART. 5

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi nei quali si è protratto il possesso o la detenzione, a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratta per almeno 15 giorni è computato per intero. Si rinvia inoltre a quanto previsto all'art. 2 comma 2, del Capitolo 2 del presente regolamento.
3. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal mese in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al mese di cessazione.

ART. 6

AREE FABBRICABILI

1. Per quanto riguarda la definizione, i criteri di individuazione e i valori di riferimento per l'imposizione relativa alle aree fabbricabili si rinvia agli articoli 3 – 4 e 5 del Capitolo 2 del presente regolamento.

ART. 7

INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni della TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 8

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della componente TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto

corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. La componente TASI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente con le modalità di cui al comma precedente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione e con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente dagli organi competenti, nei termini previsti per il versamento di cui al successivo art. 9.

ART. 9

SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per ciascun anno di competenza in due rate con scadenza 16 giugno, e 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

CAPITOLO 4

Regolamento componente “TARI” (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Presupposto – Locali ed aree soggette al tributo
- Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 8. Esclusione dall’obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili
- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 19. Tributo giornaliero
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo provinciale
- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 24. Riduzioni per il recupero
- Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 28. Obbligo di dichiarazione
- Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 30. Riscossione
- Art. 31. Abrogazioni
- Art. 32. Disposizioni transitorie

Allegati

Allegato A: Categorie di utenze non domestiche

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art.1 commi dal 639 al 704 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO – LOCALI ED AREE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali**, le strutture, comunque denominate stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;

 - d) utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a a locali tassabili, non operative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, ecc.);
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, ecc.).
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione

idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. Sono inoltre soggette alla tariffa prevista per la categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:

a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.

b) le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività economica ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze).

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART. 3

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

ART. 4

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 5
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

ART. 6
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7
LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito all'art. 5 del presente Regolamento;

e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

g) soffitte e sottotetti a falde spioventi, ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine e simili, limitatamente alla parte dei locali con altezza non superiore a metri 1,5, dove non è possibile la permanenza;

h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

ART. 9

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	25%
autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante	30%
gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici OPPURE AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	10%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
pelletterie	20%
verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	50%
metalmeccaniche	15%
falegnamerie, allestimenti, pubblicitarie, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	20%
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie	20%

Per eventuali attività sopra non considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 10

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Successivamente alla compiuta attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ART. 11

COSTO DI GESTIONE

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto

Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Tecnico Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani di norma almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune o dall'Autorità competente, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano tecnico finanziario entro il termine fissato per l'approvazione della tariffe Tari da parte del Consiglio Comunale, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare le tariffe.

4. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

5. E' riportato a nuovo, nel Piano tecnico finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 12

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Tecnico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 15

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Tabella A		
Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
Da	A	
per superfici inferiori o uguali a 27 metri quadrati		1
27,1	40	2
40,1	50	3
50,1	60	4
60,1	70	5
70,1	Oltre	6

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 30, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

7. Sono escluse dal computo della tariffa in qualità di componente della famiglia anagrafica le persone scomparse di cui non è possibile effettuare la cancellazione dal registro della popolazione residente, previa produzione di copia della denuncia di scomparsa alle autorità competenti.

ART. 16
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.
5. Per le categorie di utenze non domestiche di cui ai n. 7 e 8 delle categorie riportate nell'Allegato A (Alberghi con ristorante e alberghi senza ristorante), la quota variabile della tariffa potrà essere corrisposta sulla base delle effettive presenze registrate nell'anno di riferimento e comunicate al comune sulla base di un apposito modulo di dichiarazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) predisposto dal Servizio Tributi, da presentare entro il mese di gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata dichiarazione nel termine sopra indicato la quota variabile della tariffa sarà determinata dal numero dei posti letto dell'albergo per i giorni di potenziale apertura desunta dalla licenza di esercizio. Con riferimento alle rate previste dal successivo art. 30, il calcolo della quota variabile è effettuato sulla base delle superfici, salvo conguaglio a saldo, con i criteri sopra indicati da effettuarsi con i pagamenti dovuti per l'anno successivo.

ART. 17
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la

prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione effettiva.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 18

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro i termini di cui all'art. 6 del Capitolo 1 del presente regolamento.

3. Nel caso in cui la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, l'obbligazione tributaria cessa dalla data di presentazione della dichiarazione medesima.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 6 del Capitolo 1, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio, secondo quanto previsto al successivo art. 30.

ART. 19

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla

corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi a mezzo F24 o conto corrente postale e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.⁴

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui ai successivi articoli 24, 25 e 26; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui a i successivi articoli 22 e per le utenze non stabilmente attive articolo 23.

6. Il Comune o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) introitano la tassa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 20

SCUOLE STATALI

1 Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2 Il costo relativo alla gestione dei rifiuti relativo a suddette scuole, rappresentato dalla somma attribuita al Comune, ai sensi delle norme richiamate dal comma precedente, è sottratto dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

ART. 21

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al

⁴ Il comma è così modificato a decorrere dal 01/01/2016. La precedente formulazione era la seguente: "4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa."

tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale stesso.

3. Per la riscossione il comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992.

ART. 22

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. E' prevista la riduzione del 15% del tributo, nella quota fissa e nella quota variabile, nei confronti degli agricoltori occupanti fabbricati rurali ad uso abitativo.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa è ridotta del 15%, nella quota fissa e nella quota variabile, in relazione ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 260 giorni nell'anno solare, con le seguenti precisazioni:

a) La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso limitato ad un periodo dell'anno risulti dall'atto che consente, ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività o, per le attività libere, dall'autodichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

b) La riduzione è applicata a condizione che il conduttore o occupante, nella dichiarazione originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la sussistenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi all'atto che consente, ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività o, per le attività libere, dall'autodichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

c) Il comune ha la facoltà di verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde per qualità e durata a quella indicata nell'atto che consente, ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività o, per le attività libere, nell'autodichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

d) nei 260 giorni deve intendersi ricompreso l'intero periodo di stagionalità (periodo

di maggior afflusso turistico) stabilito dall'organo competente, indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 24 RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:

a) nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata;

b) nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo del 100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di giugno dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.

ART. 25 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 400 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza stessa alla strada pubblica. La riduzione non si applica nelle zone in cui è effettuato il servizio di raccolta porta a porta.

2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una

situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa.

ART. 26
ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI
(ex art. 1, comma 660, della Legge n. 147 del 27.12.2013)

1. E' prevista la riduzione del 50%, nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa, (non cumulabile con altre agevolazioni), limitatamente alle:

- abitazioni occupate solo ed esclusivamente da persone, fino ad un massimo di tre, che abbiano come solo reddito quello della pensione per un importo non superiore al minimo INPS per ogni componente del nucleo familiare, oltre eventualmente a quello dell'unità immobiliare presso la quale hanno l'abitazione principale ed a quello della pensione di invalidità totale o inabilità totale. Ai fini dell'applicazione di tale riduzione, i componenti del nucleo familiare non titolari di alcuna pensione non devono essere in età lavorativa, oppure devono essere totalmente inabili al lavoro. L'inabilità al lavoro deve risultare da idonea documentazione.

2. La tariffa è ridotta del 40%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso di locali adibiti ad impianti sportivi pubblici, diversi da quelli destinati all'effettivo esercizio dello sport che sono ricompresi nell'art. 7, comma 1, lettera b).

3. E' prevista l'esenzione dall'obbligazione tributaria per:

a) locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;

b) i locali e le aree utilizzate dal Comune di Gabicce Mare per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, previsti dalle norme vigenti, dallo statuto e da ogni altra disposizione regolamentare ancorchè non adibiti ad uffici.

4. Nella delibera di determinazione delle tariffe è approvato anche il limite di spesa complessivo da iscriversi a bilancio delle agevolazioni di cui al comma precedente.

5. Alle agevolazioni stabilite dal comune deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web istituzionale e del Gestore.

6. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta direttamente al comune entro il mese di giugno di ciascun anno, pena la decadenza del diritto.

7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 27
CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

ART. 28
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo, di cui all'art. 6, devono presentare apposita dichiarazione dichiarando ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe del Comune. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti, a meno che tale modifica non produca una nuova occupazione di unità immobiliare o una cessazione dell'occupazione stessa o comunque una variazione di soggettività passiva.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 29
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine indicato nell'articolo 6 del Capitolo 1 del presente regolamento. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3, La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni ed agli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti, per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC del Ministero dello Sviluppo Economico, gli inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale di cui all'art. 21 del presente Capitolo, con annessi i modelli di pagamento precompilati. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 4 rate, comprensive del tributo provinciale, con scadenza rispettivamente: 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno.⁵

3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione; le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo, successivamente comunque alla scadenza della dichiarazione dell'anno di riferimento.

5. Per l'anno 2014, in conseguenza della soppressione della TARES di cui all'articolo 14, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e velocizzare l'azione amministrativa, con la prima rata della TARI è liquidato anche il saldo della TARES relativa al 2013, positivo o negativo, portandolo in compensazione degli importi dovuti a titolo di TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 167 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, i versamenti saranno effettuati in acconto sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

7. Il versamento della TARI, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

8. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad euro 5,00 per anno d'imposta e non per singole rate. Se la singola rata è d'importo inferiore ad euro 5,00, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

ART. 31 ABROGAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito all'istituzione della TARES.

2. Per l'annualità 2013 restano ferme le disposizioni del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30 settembre 2013, che continuano ad esplicare gli effetti fino alla decadenza dell'attività di controllo, accertamento, riscossione coattiva ed alla prescrizione delle

⁵ Il comma 2 è modificato a decorrere dal 01/01/2017. La precedente formulazione era la seguente:

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate, comprensive del tributo provinciale, con scadenza rispettivamente: 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

istanze di rimborso e della relativa attività.

ART. 32
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da **ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158** - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club